

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2478-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

**di concerto col Ministro della giustizia**

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

**col Ministro delle attività produttive**

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**e col Ministro per gli affari regionali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 2003

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accluso disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e della zona atlantica contigua (ACCOBAMS). L'Accordo è nato in seguito alle raccomandazioni nell'ambito della Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn del 1979, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1983, n. 42, ed è volto alla salvaguardia dei cetacei nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero e nell'area atlantica contigua ad ovest dello Stretto di Gibilterra. Le Parti contraenti sono tenute ad adottare in maniera coordinata tutte le misure necessarie per ottenere e mantenere uno stato favorevole di conservazione per i cetacei, anche attraverso la creazione di una rete di aree marine specialmente protette per la protezione dei cetacei e la regolamentazione di attività di pesca. Si sofferma, in particolare, sui due annessi (*Annex 1 e Annex 2*), che fanno parte integrante dell'Accordo.

L'annesso 1 dell'Accordo indica le specie di cetacei diffuse nel Mediterraneo e nel Mar Nero alle quali si applica l'Accordo medesimo.

L'annesso 2, «Piano di conservazione», contiene, articolata in sei paragrafi, la descrizione delle azioni che le Parti contraenti sono tenute ad adottare per favorire la conservazione dei cetacei, dando priorità a quelle specie o popolazioni identificate dal Comitato scientifico.

La Commissione ha modificato il provvedimento nel senso di accogliere le indicazioni desumibili dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato.

MARTONE, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

27 gennaio 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

18 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa **di euro 509.530 per l'anno 2003**, di euro 512.480 per l'anno 2004 e di euro 522.100 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico*

## Art. 2.

*Identico*

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro **512.980** per l'anno **2004** e di euro **522.600** annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

Art. 4.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

*Identico*

